CAMERA DEI DEPUTATI N. 4016

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

Presentato il 29 settembre 1986

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati.- Con il "Documento di programmazione finanziaria per l'anno 1987 e per il triennio 1987-1989" presentato al Parlamento in data 3 settembre 1986, il Governo ebbe ad indicare quale obiettivo da realizzare per l'anno 1987 un fabbisogno complessivo di cassa del settore statale dell'ordine di 100.000 miliardi in modo da attestarsi al 12,2 per cento del P.I.L., segnando così una decisa inversione di tendenza rispetto al 1986 in cui tale rapporto è previsto si ragguagli al 14,3 per cento.

La possibilità di conseguire tale obiettivo postula l'osservanza, nell'impostazione della manovra di bilancio per l'anno 1987, di alcune regole di comportamento consistenti nella:

- invarianza della pressione fiscale, in senso lato, ai livelli del 1986;

- crescita delle spese correnti, al netto degli interessi e delle operazioni per regolazioni debitorie e di carattere compensativo con l'entrata, in misura non superiore al programmato tasso di inflazione del 4 per cento;

- crescita delle spese in conto capitale per l'anno 1987 in misura pari al programmato tasso nominale

di evoluzione del P.I.L. del 7,5 per cento.

Non sfugge ad una attenta considerazione che l'osservanza di tali regole nella impostazione del bilancio dello Stato può concretamente realizzarsi esclusivamente in termini di competenza, il che può apparire non sufficiente in relazione alla necessità di conseguire il desiderato volume di fabbisogno di 100.000 miliardi in termini di cassa e con riferimento all'intero settore statale.

Va, però, tenuto presente che la programmazione di una manovra di contenimento del fabbisogno del settore statale, per non essere episodica, deve essere realizzata prioritariamente a livello del bilancio statale di competenza, in quanto solo dalla governabilità delle autorizzazioni di impegno può discendere la regolazione dei correlati flussi di cassa, diretti peraltro in gran misura ad altri centri di spesa del settore statale.

La legge finanziaria per il 1987 è stata impostata in coerenza con gli obiettivi sopra specificati che, però, potranno essere a pieno realizzati solo se, contemporaneamente, verranno adottati specifici interventi in settori strategici della spesa pubblica - quali quelli della previdenza, della sanità, della finanza regionale e

della finanza locale - che non possono trovare collocazione nell'ambito della legge finanziaria.

A tale proposito va ricordato che la delicatezza e la rilevanza della riforma di alcune norme di contabilità generale in tema di bilancio realizzata con la legge 5 agosto 1978, n. 468 ed in particolare l'introduzione della legge finanziaria hanno determinato il sorgere, fin dal 1978, di difficoltà ed incertezze nello svilupparsi del processo di formazione delle decisioni di bilancio.

Le difficoltà applicative, venute in particolare evidenza nel corso dell'esame dei documenti di bilancio per l'anno 1986, hanno determinato, in sede parlamentare e di Governo, un ripensamento del procedimento di impostazione e di decisione della manovra di bilancio, con particolare riguardo alla portata contenutistica della legge finanziaria.

Tale approfondimento ha portato le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica all'approvazione, rispettivamente nelle sedute del 10 e dell'11 giugno 1986, di apposite risoluzioni con le quali si è sostanzialmente impegnato il Governo ad effettuare una separazione strumentale e procedurale tra scelte macroeconomiche e loro disciplina

attuativa, nell'ambito della quale alla legge finanziaria è demandata esclusivamente la funzione di stabilire:

a) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario e il saldo netto da finanziare in termini di competenza;

b) la determinazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (Tabella A), nonchè degli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai termini dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 (Tabella D);

c) la determinazione degli accantonamenti dei fondi speciali di copertura dei provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento, rispettivamente, di spese di parte corrente (Tabella B) e di spese in conto capitale (Tabella C);

d) il rifinanziamento (o definanziamento) di leggi di spesa a carattere pluriennale che prevedono interventi a sostegno dell'economia classificabili nel conto capitale;

e) le riquantificazioni o riadeguamenti che, sulla base della legislazione vigente, sono rinviati alla legge finanziaria, quali, ad esempio: fondo per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego; trasferimenti all'ente

"Ferrovie dello Stato", ecc.;

f) le variazioni delle aliquote fiscali e contributive, o altre regolazioni meramente quantitative, nel caso in cui non richiedano alcuna normativa di supporto.

Come emerge chiaramente, si è in tal modo delineato con rigidità l'ambito della legge finanziaria il che, se da un lato ha ridotto sensibilmente la sua originaria funzione di identificazione di priorità e di ridefinizione delle linee riallocative delle risorse, dall'altro lato, grazie alla puntuale delimitazione della sua portata, ha eliminato ogni ambiguità contenutistica.

Il presente disegno di legge finanziaria per l'anno 1987 è stato pertanto elaborato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalle predette risoluzioni parlamentari ed in coerenza con gli obiettivi macroeconomici stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica rispettivamente nelle sedute del 17 settembre e del 18 settembre 1986.

* * *

Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario

Secondo una prassi ormai consolidata, l'articolo 1 del disegno di legge finanziaria determina, per l'anno 1987, il saldo netto da finanziare in termini di competenza, la quantificazione delle quote annuali di leggi di spesa a carattere pluriennale (Tabella A), l'ammontare dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (Tabelle B e C), gli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Tabella D).

Il saldo netto da finanziare è determinato in lire 146.266 miliardi, comprese lire 2.343 miliardi concernenti le regolazioni contabili dei seguenti debiti pregressi:

a) oneri relativi alle cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato...	2.007 miliardi
b) risanamento finanziario dei porti di Genova, Trieste e venezia	336 "
	2.343 miliardi

L'ammontare delle regolazioni debitorie è sensibilmente inferiore a quello previsto in lire 27.554 miliardi nel bilancio assestato per l'anno 1986.

Il predetto saldo netto da finanziare, che, com'è noto, corrisponde alla differenza tra le spese e le entrate finali previste nel progetto di bilancio 1987 a legislazione vigente e dalla normativa del presente disegno di legge, considera ovviamente anche l'ammontare degli stanziamenti dei fondi speciali (Tabella B e C) e quindi l'effetto finanziario dei provvedimenti legislativi di cui il Governo intende chiedere l'approvazione parlamentare.

Circa la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, l'apposita Tabella A allegata al disegno di legge individua le cadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa, in alcuni casi confermando ed in altri variando le quote già stabilite con l'analoga tabella della legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41), a sua volta integrata con le nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

La rimodulazione di alcuni stanziamenti recati da leggi pluriennali di spesa è stata effettuata senza penalizzare minimamente l'operatività delle Amministrazioni, stante la possibilità riconosciuta dall'ordinamento contabile di utilizzare interamente le autorizzazioni complessive recate dalle singole leggi al

fine di avviare l'intero programma di opere da esse finanziate; la rimodulazione è tale, pertanto, da assicurare nel modo più completo la copertura, nel corso del 1987, di tutte le risorse occorrenti per far fronte agli impegni che giungono a maturazione.

Il complesso delle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa ha comportato, in termini di competenza, una riduzione netta di lire 6.315 miliardi, secondo il dettaglio di cui all'allegato 1 in calce alla presente relazione.

Maggiori elementi di conoscenza possono essere tratti dall'Allegato n. 2, nel quale le leggi di spesa pluriennali sono rappresentate in un'ottica settoriale pluriennale, avuto riguardo agli stanziamenti di competenza e alle correlate autorizzazioni di cassa.

I fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sono previsti rispettivamente in lire 41.131,7 miliardi per iniziative aventi incidenza sulla spesa corrente (Tabella B) e in lire 11.999,0 miliardi per i programmati interventi in conto capitale (Tabella C); tali stanziamenti sono comprensivi dell'importo di lire 33.299,8 miliardi (Tabella B) e di lire 7.533,4 miliardi (Tabella C) relativi a finalizzazioni contabilizzate nel progetto di bilancio 1987 a legislazione vigente - in

quanto già autorizzati in sede di approvazione del bilancio e della legge finanziaria per l'anno 1986 - in ordine alle quali non sono ancora intervenute le autorizzazioni legislative di spesa.

Lo sdoppiamento dei fondi speciali in due sezioni, l'una inserita nel bilancio a legislazione vigente e l'altra nel disegno di legge finanziaria, risponde ad una duplice esigenza: da un lato garantire alle Assemblee parlamentari un preciso riferimento giuridico-contabile al fine della prosecuzione dell'attività legislativa in materia di spesa con riferimento ai fondi speciali già compresi nel bilancio attualmente in gestione; dall'altro evidenziare il programma di nuovi interventi che il Governo intende realizzare nel triennio 1987-1989.

La collocazione testè descritta dei fondi globali nulla sottrae alle decisioni da assumere con la legge finanziaria, potendo ben essa confermare, modificare o annullare anche le finalizzazioni dei fondi speciali precedentemente autorizzate, ma non ancora concretatesi in decisioni legislative.

Al fine di evidenziare le partite relative alle finalizzazioni già iscritte nel bilancio pluriennale 1986-1988 a legislazione vigente e quelle relative alle

nuove finalizzazioni che si propongono con il disegno di legge finanziaria, sono stati predisposti appositi elaborati (Allegati nn. 3 e 4) alla presente relazione.

Il settimo comma dell'articolo 1 quantifica le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 in relazione a disposizioni di legge che, nel loro testo originario, rinviavano la determinazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio, ma che, per effetto del disposto dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, devono ora essere autorizzati dalla legge finanziaria su base triennale con aggiornamento annuale per scorrimento.

Il complesso e l'analisi di tali autorizzazioni è esposto nella Tabella D; per rendere trasparente e di completa cognizione il processo di impostazione della Tabella D, negli Allegati nn. 5 e 6 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti proposti e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente in relazione all'analoga Tabella D approvata con la legge finanziaria per l'anno 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41).

Tra le disposizioni recate dall'articolo 1 è da evidenziare il livello massimo del ricorso al mercato

finanziario, autorizzato per il 1987 in complessive lire 172.219 miliardi, ivi compresi 3.500 miliardi di indebitamento all'estero relativo a interventi i cui stanziamenti non trovano considerazione nel bilancio di previsione dello Stato per il 1987.

Infine, con l'articolo 1, recependo analoga norma contemplata dalla legge finanziaria relativa all'anno 1986, viene disposto il divieto di utilizzare a copertura di nuove o maggiori spese le maggiori entrate derivanti da eventuali provvedimenti legislativi che dovessero essere approvati nel corso del 1987 e le economie eventualmente realizzate nella categoria "interessi" del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome; analogo divieto viene previsto per le economie eventualmente realizzate nel capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le somme destinate alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla eventuale defiscalizzazione delle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Le disponibilità che eventualmente dovessero realizzarsi in relazione alle predette maggiori entrate o economie di spesa vengono, pertanto, acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare che, come detto in precedenza, è quantificato in termini di

previsione di competenza in lire 146.266 miliardi.

* * *

Titolo II - Disposizioni per i settori dei trasporti, postale e ferroviario

Trasporti locali

Per il settore dei trasporti locali viene determinato in 4.464 miliardi per l'anno 1987 il Fondo nazionale trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, con un incremento del 4 per cento rispetto alla dotazione del Fondo stesso per l'anno 1986.

Il predetto importo di lire 4.464 miliardi è finanziato per 531,7 miliardi e per 88,6 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tali importi afferiscono agli interventi operati per il 1981 dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale per il settore dei trasporti e certificati dalle regioni stesse ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della suddetta legge n. 151 del 1981.

Settore ferroviario

Com'è noto, nel 1986 è entrata in fase di piena operatività la gestione del servizio ferroviario nazionale da parte dell'apposito Ente pubblico istituito con la legge n. 210 del 1985.

La natura di impresa commerciale del nuovo Ente, ai sensi della normativa comunitaria di settore, consente di mirare all'efficienza della gestione, limitando l'apporto dello Stato alla concessione dei contributi previsti dalla predetta normativa e secondo le linee definite dalla stessa legge n. 210.

Gli apporti previsti nel presente disegno di legge finanziaria ammontano a lire 3.924,8 miliardi per oneri di infrastrutture e per sovvenzioni d'equilibrio, apporti cui va ad aggiungersi quello di lire 1.780,4 miliardi per compensazioni a fronte dei mancati aumenti tariffari di anni precedenti e per la copertura del disavanzo del Fondo pensioni.

Tenuto conto delle assegnazioni per complessive lire 6.837,9 miliardi, determinate parallelamente con il disegno di legge di bilancio, a titolo di compensazione per obblighi di servizio e tariffari, il totale dei trasferimenti in favore dell'Ente ferrovie si cifra per l'anno 1987 in complessive lire

12.543,1 miliardi.

L'Ente viene inoltre autorizzato a contrarre mutui garantiti dallo Stato fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi per rinnovi e miglioramenti, il cui onere per il bilancio dello Stato è valutato in lire 200 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1988.

Servizi postali

Viene prevista l'integrazione per lire 670 miliardi del programma di interventi per il potenziamento del settore, avviato originariamente con la legge 10 febbraio 1982, n. 39. Tale integrazione si rende necessaria sia per far fronte all'aumento generale dei costi del programma, sia per fronteggiare talune esigenze relative al settore del movimento postale e dell'automazione dei servizi, nonchè per proseguire nell'azione di risanamento degli uffici postali ubicati in edifici inidonei e per la realizzazione di nuovi uffici in sedi non capoluogo di provincia.

Titolo III - Interventi in campo economico

Settori economici

Gli interventi nel campo economico si

articolano nei settori per i quali è più significativa l'azione dello Stato a sostegno degli investimenti privati e per l'impulso allo sviluppo economico.

Una prima considerazione merita il comparto esportativo, cui si mira ad attribuire sicurezza attraverso il rafforzamento della SACE, il cui fondo di dotazione viene integrato di 450 miliardi per consentire di fronteggiare il pagamento degli indennizzi.

Sul piano dei particolari, si assicura inoltre l'usuale sostegno annuale di lire 1 miliardo a favore dei consorzi aventi come scopo prevalente l'esportazione di prodotti agro-alimentari, assicurando peraltro certezza alla continuità dei conferimenti per gli anni successivi, attraverso il richiamo ai meccanismi di determinazione degli stanziamenti con l'annuale legge finanziaria.

Per il settore commerciale, poi, si pone l'esigenza di garantire la continuità degli interventi mediante il rifinanziamento del fondo di cui alla legge n. 517 del 1975, al quale viene destinata l'assegnazione della somma annua di lire 30 miliardi per il decennio 1987-1996, al fine di consentire l'erogazione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti pluriennali concessi agli operatori dagli istituti di

credito autorizzati.

Un particolare discorso merita poi il settore dell'innovazione tecnologica, il cui ruolo è significativo ai fini di assicurare competitività e recupero di quote di mercato alle imprese nazionali, attraverso l'adeguamento dei processi produttivi agli standards internazionali.

Si è ritenuto quindi di importanza fondamentale garantire un quadro di portata finanziaria proiettato su un orizzonte temporalmente significativo, attraverso l'integrazione della dotazione dell'apposito Fondo operante presso il Ministero dell'industria della quota annua di 500 miliardi per il triennio 1987-1989, al fine della necessaria operatività programmatica su base pluriennale.

Circa il rifinanziamento del Fondo IMI per la ricerca scientifica si reputa opportuno segnalare che il presente disegno di legge reca un apposito accantonamento nei fondi speciali per consentire l'adozione di un separato provvedimento legislativo resosi necessario onde apportare talune innovazioni nella normativa che regola la materia. L'importanza che il Governo attribuisce al provvedimento in questione raccomanda l'adozione del provvedimento in tempi brevi, dovendosi lo stesso considerare come atto collegato alla legge finanziaria.

Viene contemplato poi il settore dell'artigianato, la cui rilevanza è stata ulteriormente sottolineata dalla recente nuova legge-quadro adottata per la disciplina della materia (legge n. 443 del 1985).

Con tale legge è stato in particolare rafforzato il ruolo dell'impresa artigiana che sempre più si avvicina a quello della piccola e media industria. Il sostegno agli investimenti viene quindi assicurato attraverso l'intervento dell'Artigiancassa, il cui fondo per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese viene integrato di lire 490 miliardi ripartiti in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

Relativamente agli investimenti dell'Ente nazionale elettrico, quali programmati in dipendenza dell'aggiornamento del Piano energetico nazionaale, si reputa opportuno riconfermare la linea d'intervento prevista con la precedente legge finanziaria, in termini di autorizzazione all'ENEL per la contrazione di mutui e l'emissione di obbligazioni, nel complessivo importo annuo di lire 1.000 miliardi per il triennio 1987-1989, con un onere di ammortamento a carico dello Stato a decorrere dall'anno 1988.

Tale intervento tende a costituire

un'esauriente definizione del rapporto finanziario con l'Ente elettrico, pertanto considerandosi assorbente dell'apporto già autorizzato in favore dell'Ente stesso ai sensi del decreto-legge n. 69 del 1982. Conseguentemente, con il successivo articolo 8, comma 9, si dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi recata da tale decreto-legge.

Trova poi considerazione il quadro delle esigenze a suo tempo definito dal CIPI per il rilancio della politica marittima nazionale attraverso il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica.

Per tale settore, si rende opportuno intanto assicurare la prosecuzione degli interventi avviati sulla base della vigente legislazione nazionale, in attesa dell'eventuale perfezionamento di una nuova direttiva comunitaria in corso di elaborazione (VI Direttiva CEE).

In tal senso, con il presente disegno di legge finanziaria si prevede per il biennio 1987-1988 l'apporto di lire 450 miliardi in favore dell'industria cantieristica e di 100 miliardi in favore di quella armatoriale, nonchè il limite d'impegno dodecennale di 60 miliardi per i contributi in conto interessi sui mutui agevolati.

Giova sottolineare che, parallelamente, viene disposto nel fondo speciale del conto capitale l'accantonamento di 450 miliardi nel triennio 1987-1989 per consentire il recepimento della preannunciata nuova normativa comunitaria.

Al fine di dare continuità al processo di ammodernamento delle strutture produttive, vengono prese in considerazione, inoltre, le esigenze del comparto delle macchine utensili, per il sostegno dei relativi interventi (cd. "legge Sabatini"), attraverso l'assegnazione di 300 miliardi al Mediocredito centrale. Tale intervento diretto va ad aggiungersi a quanto già previsto da apposito disegno di legge in corso di esame parlamentare (A.C. n. 3838), con il quale in sostanza si autorizza il Mediocredito Centrale a poter destinare entro certi limiti le disponibilità del proprio fondo anche al settore in discorso, al fine di elevarne la potenzialità di investimento.

Anche per questo provvedimento il Governo richiede un esame sollecito del Parlamento, dovendosi lo stesso considerare come atto collegato alla legge finanziaria.

Relativamente, infine, agli interventi dello Stato in relazione al complesso sistema che fa capo agli

enti di gestione delle partecipazioni statali, il presente disegno di legge non può non considerare il sensibile miglioramento delle condizioni operative e finanziarie che ha caratterizzato nell'ultimo periodo l'attività di tali enti.

Se non appare ancora opportuno far venire meno del tutto l'esigenza di assicurare ai programmi di investimento nel settore l'appoggio dello Stato, il favorevole andamento registrato consente, tuttavia, di considerare tale esigenza in termini nettamente decrescenti rispetto al passato.

In tal senso, quindi, si propone da un lato una riduzione delle appostazioni di fondo globale già previste dalla legge finanziaria n. 41 per l'anno 1986, ma finora ancora non utilizzate con apposito provvedimento legislativo; dall'altro, a parziale compensazione della predetta riduzione e al fine di conferire una maggiore tempestività all'acquisizione delle risorse da parte degli enti di gestione, si reputa opportuno prevedere un'apposita disposizione che autorizza il ricorso alla contrazione di mutui con la BEI, ovvero alla emissione di obbligazioni, per l'ammontare complessivo di 1.350 miliardi nel triennio 1987-1989 e con ammortamento a carico dello Stato.

Settore agricolo

In relazione al perdurare di specifiche esigenze di riaggiustamento, promozione e sviluppo produttivo delle aziende agricole, con l'articolo 4 viene prevista la prosecuzione di peculiari linee d'intervento già definite dalla vigente legislazione.

In particolare, oltre ad elevare di 1.500 miliardi l'attuale limite di 1.000 miliardi (per il periodo 1985-1988) di indebitamento all'estero da parte del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e degli altri istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, vengono autorizzate la complessiva spesa di 130 miliardi nel biennio 1987-1988 per assicurare il completamento del programma di interventi in corso da parte della RIBS S.p.A. nel comparto bieticolo-saccarifero, nonchè quelle di 40 miliardi e di 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire, rispettivamente, di far fronte alle conseguenze derivanti dall'applicazione di norme comunitarie restrittive delle produzioni agricole nazionali e di mantenere l'operatività degli interventi creditizi per il potenziamento delle strutture agricole.

Titolo IV - Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia di opere pubbliche.

Nell'ambito del presente Titolo trova unitaria considerazione un insieme di misure finanziarie relative ad interventi in materia di territorio, calamità naturali ed opere pubbliche, la cui adozione si rivela necessaria in ragione della riconosciuta esigenza di consentire la prosecuzione ed il completamento di azioni già prefigurate dalla vigente normativa mediante programmi in corso di realizzazione.

Progetti immediatamente eseguibili

Tenuto conto del positivo riscontro fin qui registratosi in termini di capacità progettuali e realizzative nel settore dei progetti immediatamente eseguibili (cd. "progetti FIO"), con l'articolo 5 viene disposto il rifinanziamento di quei peculiari strumenti di intervento di carattere territoriale in grado di determinare un considerevole apporto, sia quantitativo che qualitativo, sul piano del rilancio degli investimenti e dell'occupazione, soprattutto giovanile.

In particolare, viene preordinato un volume di risorse pari a 3.500 miliardi nell'anno 1987 (di cui 1.500 miliardi attraverso mutui BEI con ammortamento a

totale carico dello Stato) per consentire il finanziamento dei progetti predisposti dalle Amministrazioni statali e regionali nei settori d'intervento pubblico, assicurando una riserva di 800 miliardi per i progetti di disinquinamento delle acque, di 400 miliardi per il finanziamento di progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e di 150 miliardi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura.

Viene inoltre autorizzata la complessiva spesa di 1.200 miliardi nel triennio 1987-1989 per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso sistemi tecnologici avanzati e con le finalità di occupazione giovanile, secondo l'esperienza già realizzata nell'anno 1986 ai sensi dell'articolo 15 della legge finanziaria n. 41 del 1986 (cd. "giacimenti culturali").

Analoga iniziativa è prevista per il comparto ambientale per il quale dovendosi predisporre specifica normativa, è stato preordinato apposito accantonamento di pari entità nel fondo speciale di conto capitale (Tabella C).

Ricostruzione zone terremotate

Con l'articolo 6 viene assicurato il

necessario supporto finanziario all'impegnativa opera di ricostruzione e sviluppo sociale tuttora in corso in alcune aree colpite da eventi sismici.

In particolare, sono previsti appositi finanziamenti per il prossimo triennio per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata (6.000 miliardi), nonchè per il completamento del programma abitativo di 20.000 alloggi nell'area napoletana (3.000 miliardi).

Per l'opera di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata nella Valle del Belice (terremoto del 1968) e della Sicilia occidentale (sisma del 1981), vengono rispettivamente autorizzate le complessive spese di 100 miliardi e di 40 miliardi.

Infine, viene previsto l'aumento di 200 miliardi dell'ammontare dei mutui da contrarre per consentire il completamento degli interventi resisi necessari per fronteggiare gli effetti del bradisismo nell'area flegrea, nonchè mutui per ulteriori 300 miliardi per la prosecuzione ed il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Valnerina, nonchè di quelle dell'Abruzzo, del Molise e delle altre zone limitrofe, duramente colpite dagli eventi sismici del 1979 e del 1984.

Gli interventi della presente norma trovano il loro obiettivo qualificante soprattutto negli aspetti sociali connessi alla ricostruzione, considerato che al progressivo raggiungimento dei risultati in termini di edificazione abitativa corrisponde il reinsediamento delle popolazioni che tuttora vivono nelle precarie condizioni di baraccamento; corrisponde, peraltro, la riduzione dei costi assistenziali che in così gravosa misura incidono sul bilancio dello Stato.

Relativamente alle esigenze connesse al completamento dell'opera di ricostruzione, sviluppo e rinascita delle zone terremotate del Friuli, in considerazione dell'iniziativa parlamentare già in corso, il fondo speciale di conto capitale si dà carico di riprodurre lo specifico accantonamento.

Opere pubbliche

Il comparto degli investimenti pubblici trova particolare considerazione nell'articolo 7, con il quale vengono dettate peculiari disposizioni per il settore delle opere pubbliche, al fine di assicurare la continuità operativa di interventi e programmi in corso di realizzazione. E' in tale logica, quindi, che vanno apprezzate le singole disposizioni che, nei limiti delle

risorse disponibili, garantiscono comunque finanziamenti di carattere integrativo atti a consentire il completamento di opere di competenza dello Stato, previste da leggi speciali in diversi settori (quali ad esempio quelli dell'edilizia di culto e di opere igienico-sanitarie) per l'ammontare complessivo di 210 miliardi, nonchè - per rispondere ad obiettivi di rilevanza internazionale - il proseguimento degli interventi speciali per la salvaguardia di Venezia, all'uopo autorizzando la complessiva spesa di 700 miliardi, in aggiunta all'originario stanziamento di 600 miliardi.

Per quanto concerne il settore residenziale pubblico, si dispone da un lato la copertura dei maggiori oneri accertati in sede di stipula dei contratti definitivi relativi ai mutui connessi alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata di cui alla legge n.457 del 1978, all'uopo autorizzando il limite d'impegno di 10 miliardi; dall'altro, si assicura la prosecuzione dei programmi di cooperative edilizie rientranti nella normativa precedente alla stessa legge n.457 del 1978, in favore dei quali viene autorizzato il nuovo limite d'impegno di 5 miliardi. Ulteriori interventi per l'edilizia residenziale sono contemplati nel fondo speciale di conto capitale (miliardi 600) per consentire

l'adozione di un apposito provvedimento normativo.

Ulteriori disposizioni concernono:

- la prosecuzione degli interventi per la realizzazione dei serbatoi e laghi artificiali, aventi rilevante funzione per la regolazione delle acque e per lo sfruttamento ai fini idroelettrici, a tal fine autorizzandosi il nuovo limite d'impegno di 10 miliardi;

- il completamento degli interventi per la protezione dei territori del ravennate e del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza, nonchè degli interventi di difesa e bonifica dei territori di Ferrara e Rovigo, mediante la complessiva autorizzazione di spesa pluriennale di 250 miliardi, al fine di dare un positivo riscontro alle attese delle popolazioni ivi insediate, continuamente minacciate dalle condizioni di instabilità idrogeologica del territorio;

- l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli istituti di prevenzione e pena e di sedi di uffici giudiziari, mediante, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa di 1.600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1987-1990 e l'autorizzazione agli enti locali competenti a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti fino all'importo di

800 miliardi, con ammortamento a carico dello Stato;

- la prosecuzione dei programmi di interventi urgenti e il completamento di lotti funzionali in materia di edilizia universitaria per l'ammontare complessivo di 700 miliardi per il prossimo triennio, anche al fine dell'adeguamento degli edifici alla prevenzione dagli incendi;

- la prevenzione e la tutela dei beni culturali e ambientali dal rischio sismico, mediante l'autorizzazione di spesa di 50 miliardi per l'anno 1987, in aggiunta a quella di pari importo autorizzata per l'anno 1985, per consentire l'attuazione degli interventi inclusi nell'apposito programma.

Un'opera di particolare rilievo è poi quella della metropolitana di Napoli, la cui realizzazione ha lo scopo di consentire il decongestionamento delle pesanti condizioni di traffico della città, peraltro aggravate a seguito dei gravi sismi del 1980, con evidenti riflessi positivi sul piano socio-economicq locale.

Già la legge finanziaria per l'anno 1986 si è data carico di considerare tale esigenza, autorizzando per lo scopo la spesa di 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990. Al fine di consentire l'assunzione dei necessari impegni alla stregua di un programma pluriennale connesso

ai tempi di presumibile esecuzione delle opere, viene quindi proposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi la cui effettiva incidenza di bilancio resta tuttavia limitata al triennio 1988-1990.

A completamento di un intervento avviato nel 1982, viene considerata poi la peculiare esigenza connessa al completamento dell'opera di ricostruzione e restauro del Duomo di Monreale e delle parti annesse, la cui rilevanza storico-culturale sottolinea l'opportunità di giungere a sollecita e proficua conclusione dei lavori.

Infine, trova considerazione un intervento di particolare respiro, connesso alla vasta problematica della tutela del mare dagli inquinamenti. Seguendo la linea già dal 1982 indicata dalla nota legge-quadro in materia e ribadendo un orientamento in proposito espresso dalla legge finanziaria n. 41 per il 1986 (art. 14, comma 6), si propone l'ulteriore rifinanziamento degli interventi nel complessivo importo di 133 miliardi per il triennio 1987-1989.

Titolo V - Disposizioni diverse

Le "disposizioni diverse" riepilogate nel presente Titolo, di natura specifica e peculiare, si rendono necessarie oltrechè opportune per realizzare

indispensabili "aggiustamenti", naturalmente di maggior rilievo, alla normativa vigente avente riflessi sulla finanza pubblica.

Trova considerazione, in particolare, il rapporto finanziario con l'INPS, nella riconferma della nuova logica ispiratrice di tale rapporto, così come definita con la legge finanziaria n. 41 per l'anno 1986. In tal senso, quindi, viene determinato in 33.000 miliardi l'ammontare dei trasferimenti all'INPS, effettuati sia a titolo di pagamenti di bilancio che a titolo di anticipazioni di tesoreria, queste ultime tuttavia libere da oneri di interessi per evitare di aggravare le condizioni di bilancio dell'Istituto.

I successivi commi concernono poi una serie di esigenze puntuali, quali:

- l'adeguamento dell'importo del contributo annuale concesso all'Istituto di studi per la programmzione economica (ISPE), in considerazione della rilevanza dei compiti ad esso affidati;

- il potenziamento del sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia, a livello sia centrale che periferico, e dell'Amministrazione penitenziaria, mediante l'autorizzazione di spesa di 34 miliardi;

- la determinazione in complessivi 3.500 miliardi del limite massimo delle garanzie per il rischio di cambio da accordare nell'anno 1987 in relazione ai prestiti esteri contratti sulla base della vigente legislazione;

- la definizione dei criteri per stabilire, per l'anno 1987 e per i successivi, i limiti di reddito da tener presenti ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e della partecipazione alla spesa sanitaria;

- l'integrazione degli stanziamenti per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, mediante ulteriori apporti per complessive lire 1.000 miliardi, per il periodo 1987-1989, a favore dell'apposito Fondo di cui alla legge n. 151 del 1981;

- la determinazione fino a tutto l'anno 1989 della spesa per i rinnovi contrattuali ai sensi della legge n.93 del 1983, valutandosi tra l'altro in lire 297 miliardi il fabbisogno relativo alla competenza dell'anno 1986, ed a lire 387 miliardi il fabbisogno per l'anno 1987;

- l'autorizzazione della spesa annua di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989 per assicurare la prosecuzione della gestione del sistema di

rilevazione dei dati meteorologici via satellite.

Alcuni temi di grande respiro chiudono, infine, la norma in esame.

Relativamente ai problemi del personale, in considerazione dei positivi risultati conseguiti in termini sia di contenimento e governabilità della spesa pubblica, sia di tempestività dell'azione di assunzione, potendosi in parte avvalere dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi, viene confermato per l'anno 1987 il complesso regime di disciplina delle assunzioni di personale da parte dell'Amministrazione pubblica, regime com'è noto in maniera organica ridefinito con l'articolo 6 della legge finanziaria n. 41 per l'anno 1986.

Una significativa disposizione viene inserita poi in materia tariffaria, disposizione intesa ad escludere il settore del tabacco lavorato - stante la particolare destinazione al fisco di una notevole quota degli aumenti tariffari - dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'articolo 17 della legge finanziaria per l'anno 1986 per il contenimento, con carattere di generalità, degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi entro il tasso programmato di inflazione.

Relativamente, infine, al problema sanitario, si provvede a rideterminare l'ammontare del fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1987 e 1988 e a fissarne l'importo per l'anno 1989.

Al fine di procedere ad una quantificazione che prenda l'avvio da dati di base sufficientemente certi, si sono presi in considerazione gli importi complessivi della spesa sanitaria certificati dalle Regioni per l'anno 1985 - ultimo consuntivo disponibile - incrementando tale ammontare, dei tassi di inflazione programmata per gli anni dal 1986 al 1989 e precisamente del 6-4-3-3 per cento, portando annualmente in detrazione le entrate di cui è prevista la riscossione diretta da parte delle USL.

Gli interventi per provvedere alle necessità del settore per gli anni 1985 e 1986 non coperte dal Fondo sanitario nazionale di tali anni e per razionalizzare la spesa sanitaria, i suoi metodi di gestione ed eventuali sistemi integrativi di finanziamento, formeranno oggetto di separate iniziative governative.

A conclusione della presente illustrazione giova ribadire che l'impostazione del progetto di bilancio 1987 e correlativo disegno di legge finanziaria si è mossa nell'alveo delle indicazioni segnate dalle specifiche

risoluzioni parlamentari già richiamate in esordio. Il rispetto delle indicazioni in esse contenute, anche per ciò che concerne il varo e l'approvazione di numerosi altri provvedimenti, consentirà di riportare sotto pieno controllo i flussi della finanza pubblica.